



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G
e-mail bnic84500g@istruzione.it - pec bmic84500g@pec.istruzione.it



PIANO SCUOLA

**PIANO PER LA PROSECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE
A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19**

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19	
		Pag 2 di 15

A.S. 2021 – 2022

INTRODUZIONE

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha definito le disposizioni urgenti in ambito scolastico per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, col presente documento si sostituiscono le indicazioni fornite nel Piano scuola (già adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257 che disciplinava lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche) per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.

Il presente **Piano scuola**, pertanto, redatto in linea con le note M.I. prot. N. 410 del 29/3/2022 e prot. N. 461 del 01/4/2022, fornisce indicazioni rispetto alle modalità di svolgimento delle attività dell'Istituto in vista del progressivo ritorno alla normalità in sicurezza per alunni e personale fino a fine anno scolastico.

È importate specificare che già il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 aveva disposto che per il corrente anno l'attività scolastica e didattica si svolgesse in presenza.

Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 tale disposizione viene confermata ("Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche") e disciplinata al fine di gestire i casi di positività in ambito scolastico ricorrendo alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola "su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata".

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 3 di 15

sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. A eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

Come già prassi in tutte le situazioni dove si verificano compresenza di persone o condivisione di spazi e/o strumentazioni, oggetti e mezzi, l'Istituto continua ad adottare azioni come:

- igiene personale e di locali, ambienti, strumentazioni...
- distanziamento interpersonale, divieto di assembramenti, contatti fisici limitati
- mascherina facciale di tipo chirurgico

Con il presente Piano vengono date indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche sviluppate secondo i seguenti punti:

- Obbligo vaccinale
- Misure di sicurezza adottate
- Gestione di persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico
- Linee metodologiche per la scuola dell'Infanzia
- Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I grado
- Sorveglianza sanitaria
- Regolamentazione degli accessi e delle uscite nei plessi scolastici

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 4 di 15

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NEL PIANO

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Fino al 15 giugno 2022 permane per il personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 con ciclo primario e successiva dose di richiamo effettuati nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022) cosicché resti valida la certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa prevedendo, al comma 2, che per il personale docente "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".

Il successivo comma 4 stabilisce, poi, che "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente disposti ai sensi della precedente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale, in caso di

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 5 di 15

persistente inadempimento, viene sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4, ovvero viene impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, **fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale**, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni" il **personale ATA**, anche se inadempienti all'obbligo, viene riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 24 e normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Permane fino al 30 aprile 2022 l'obbligo per tutto il personale scolastico di possesso all'accesso ai luoghi di lavoro della certificazione verde COVID-19 (da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521). La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continua a essere eseguita con le procedure automatizzate finora utilizzate.

Anche successivamente al 30 aprile 2022, la vaccinazione resta una misura strategica per contenere gli effetti della diffusione della Sars-Cov-2 e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e civile del Paese. Pertanto, l'Istituto continuerà a promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole anti-Covid e a operare per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

L'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in fase di ritorno alla normalità.

Pertanto, poiché fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 rimane

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 6 di 15

“raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”, l’Istituto continua a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra gli alunni e di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Oltre al distanziamento, persiste fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’**obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni.

Rimangono consentiti l’**accesso e la permanenza nell’edificio scolastico** solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2.

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni devono continuare ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, la **sanificazione straordinaria** viene effettuata dal personale interno se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

L’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 244 proroga al 30 aprile 2022, per **chiunque voglia accedere agli edifici scolastici**, l’obbligo di possesso ed esibizione all’ingresso della certificazione verde base.

GESTIONE CASI COVID

In ottemperanza al D.Lgs. 24 marzo 2022, n.24 (modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52), dal 1° aprile e fino alla fine dell’anno scolastico:

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 7 di 15

- la presenza di casi di positività non interrompe lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- in presenza di un numero di contagi **pari o superiore a 4**, per docenti e alunni di età superiore ai 6 anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in presenza di un **numero di contagi in classe inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti e alunni di età superiore a 6 anni.
- I casi di contagio sono trattati tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.
- Lo svolgimento in presenza delle attività didattiche è disciplinato al fine di gestire i casi di positività in ambito scolastico ricorrendo alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi **la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola "su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata"**.
- La didattica integrata non è prevista per gli alunni che siano negativi al Covid, anche se contatti stretti di soggetti positivi.

CURA E PULIZIA DEGLI AMBIENTI

Si continua ad assicurare il rispetto delle misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti: l'Istituto garantisce il ricambio d'aria nei luoghi tenendo conto dell'ampiezza di locali e spazi, del numero di fruitori. Prosegue, inoltre, la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti.

Continuando a essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, presso l'Istituto vige ancora il cronoprogramma adottato e documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. Per la sanificazione ordinaria (modalità e prodotti), nelle modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 8 di 15

- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio a uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, si provvede a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
- utilizzare materiale detergente con azione virucida,
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni sono sottoposti a regolare detergenza, con particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una **deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive.**

Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive vengono svolte ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni viene privilegiato, dove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie.

Viene garantita la corretta e costante aerazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

Nei casi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Fino alla conclusione dell'anno scolastico, le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 9 di 15

scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori.

La somministrazione avviene nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Laddove le condizioni di contesto lo consentono, sono rispettate le prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

GOVERNANCE TERRITORIALE E TRASPORTI

Per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, l'Istituto provvede a porre in essere attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e no.

FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA, AGGIORNAMENTO DVR

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione della campagna vaccinale, l'istituzione scolastica prosegue nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale relativamente alle misure di prevenzione igienico-sanitarie adottate e da adottare.

Il presente Piano va a sostituire il Protocollo Covid – 19 preesistente e valido fino al 31 marzo 2022 e viene allegato al Documento di valutazione dei Rischi e all'ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza della Dirigente scolastica, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 10 di 15

maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della *“necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “sia consentito loro “... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”*.

LINEE METODOLOGICHE PER L'INFANZIA

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte del personale ausiliario, la scuola favorisce, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche.

Non si ritiene più obbligatorio il mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post, ma si continua ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale.

Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, rimane necessario che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile.

Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee “routine”, quali il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

Misure di prevenzione e sicurezza

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

Le attività educative devono consentire la libera manifestazione del gioco, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 11 di 15

condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà sempre più svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.

LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale devono essere svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

Nelle attività scolastiche di laboratorio gli studenti provvedono autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche.

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive". Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), l'Istituto, nell'esercizio della propria autonomia, valuta la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I termini previsti dalle disposizioni legislative **sono prorogati al 30 giugno 2022** e le relative disposizioni vengono attuate per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Pertanto, per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 12 di 15

rischiosità”, continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il Medico Competente, dunque, continua a collaborare con il Datore di lavoro e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria nelle modalità di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 e nell’attuale situazione epidemica.

Il Medico Competente suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine di contenere la diffusione del virus e garantire la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici o condizioni di particolare fragilità.

Il Medico Competente si rende disponibile a ricevere segnalazioni, da parte dei lavoratori, di condizioni di particolare fragilità. La comunicazione avviene in maniera diretta. A seguito dell’indagine, il Medico Competente può disporre provvedimenti tecnici e organizzativi puntuali e finalizzati al contenimento del rischio per il lavoratore fragile.

DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI ALLATTAMENTO

La normativa vigente prevede, oltre al periodo previsto di astensione dal lavoro pre e post parto, situazioni particolari che prolungano il periodo di congedo fino al settimo mese del nascituro. In considerazione di quanto riportato nella valutazione dei rischi a cui possono essere esposte le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento, considerato lo stato epidemiologico ancora in corso, si riportano di seguito le prescrizioni previste dal D.lgs. 151/01 per le diverse mansioni possibili in ambito scolastico che possono contemplare tale evenienza e il periodo di astensione corrispondente al fattore di rischio.

Per l’analisi della mansione svolta e dei conseguenti rischi particolari cui può essere sottoposta una donna in periodo di puerperio, i possibili lavori svolti in ambito scolastico costituenti particolari criticità sono:

Insegnante di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°

Grado di scuola	Mansione e fonte di rischio	Fattore di rischio	Periodo di astensione	Riferimenti normativi
Scuola dell’Infanzia	Attività a stretto contatto fisico e accudimento	rischio biologico	- solo pre (virus da rosolia) - per tutta la durata dell’epidemia (da Covid 19)	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 4

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 13 di 15

	personale di bambini da 3 a 6 anni			
	attività educative e ricreative	fatica fisica	anche post	
	sollevamento di bambini	posture incongrue		
Scuola Primaria e Secondaria di I°	Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni	rischio biologico	- solo pre (virus da rosolia) - per tutta la durata dell'epidemia (da Covid 19)	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 4

Insegnante di sostegno

Contenuto mansione e fonte di rischio	Fattore di rischio	Periodo di astensione	Riferimenti normativi
Attività a stretto contatto fisico con bambini della scuola dell'Infanzia	Rischio biologico	- solo pre (virus da rosolia) - per tutta la durata dell'epidemia (da Covid 19)	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 4
Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico	Eventuale rischio di reazioni improvvise e violente Sollevamento pesi	anche post (se il rischio sussiste)	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 4

Amministrativa

Mansione e fonte di rischio	Fattore di rischio	Periodo di astensione	Riferimenti normativi
Videoterminalista	Postura assisa fissa	Mese anticipato	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 4

Collaboratrice scolastica

Mansione e fonte di rischio	Fattore di rischio	Periodo di astensione	Riferimenti normativi
Vigilanza, pulizie	rischio biologico	- solo pre (virus da rosolia) - per tutta la durata dell'epidemia (da Covid 19)	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 4

Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1 del D.lgs. 151/01, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Ove la

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19	Pag 14 di 15

modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.3.

Prot. 0003750/U del 04/04/2022	16:04 DVR e sicurezza	PIANO SCUOLA	
01/04/2022	PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19		Pag 15 di 15

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NEL PIANO	4
Obbligo vaccinale del personale scolastico	4
Misure di sicurezza adottate	5
Gestione della persona sintomatica all'interno dell'edificio	6
Cura e pulizia degli ambienti	7
Educazione fisica e palestre	8
Somministrazione dei pasti	8
Governance territoriale e trasporti	9
Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR	9
Disabilità e inclusione scolastica	9
Linee metodologiche per l'infanzia	10
Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I grado - Indicazioni per le attività nei laboratori.	11
Sorveglianza sanitaria	11
Donne in stato di gravidanza o di allattamento	12